

mano in modo immediato, plastico, vivo la personalità di un maestro aperto a tutte le sollecitazioni e le critiche, ma altrettanto sereno e fermo nella coscienza della propria missione.

Il libro riprende, con approfondita rielaborazione, quello che fu, se non erro, il primo corso di diritto romano dettato dal Grosso nella sua lunga e luminosa carriera. Esso, in una con le parole dianzi trascritte, non segna affatto un punto d'arrivo per il romanista di Torino, dal quale abbiamo ragione ed interesse di attenderci ancora molti altri contributi allo sviluppo degli studi romanistici, ma costituisce certo la espressione di una vetta raggiunta: una vetta sulla quale Giuseppe Grosso poggia solidamente il piede e da cui può guardare con equanime acutezza a ciò che avviene lungo il sentiero che porta alla cima.

6. ALTRE SEGNALAZIONI.

1. Due operette del Seidl, romanista di Erlangen (S. E., *Römische Rechtsgeschichte und Römisches Zivilprozessrecht* [Hannover 1949] p. 140; Id., *Römisches Privatrecht* [Erlangen 1949] p. XV-112), meritano una particolare segnalazione per il fatto che l'a. ha voluto con esse fare una applicazione di due metodi tanto noti quanto discussi: il metodo della « Antike Rechtsgeschichte » nel senso difeso dal Wenger e il metodo della « Interessenjurisprudenz » nel senso difeso dal Müller-Erbach. Un totale di nemmeno trecento paginette non avrebbe potuto, ovviamente, consentire all'autore approfondimenti di nessun genere, di cui, infatti, non pare il caso di andare alla ricerca. Tuttavia, proprio il carattere di estrema stringatezza ed elementarità delle due opere, ridotte alla esposizione delle nozioni strettamente essenziali, facilita una visione di insieme, e, attraverso essa, un giudizio sulla opportunità di metodi, che l'a. ha inteso applicare.

Orbene, posto che si voglia procedere ad una esposizione di « antike », e non soltanto di « römische Rechtsgeschichte », sembra evidente l'opportunità del criterio di non adottare schemi concettuali preconcepi e unilaterali, ma di porsi, nello studio e nella esposizione, dall'angolo visuale degli interessi individuali o sociali dal diritto ritenuti degni di tutela. Come ben esemplifica l'a. (*R. Rgesch.* p. 15), il concetto di *possessio* è soltanto romano, ma è, peraltro, di tutti i diritti antichi (e moderni) l'esigenza di tutelare il pacifico godimento di una cosa, salvo

* In *Iura* 2 (1951) 211 s.

ulteriori accertamenti, in vista della pace sociale. Sotto questo riguardo, l'unico appunto che mi permetterei di muovere all'a. è di aver fatto, nella esposizione della materia del diritto privato, applicazione ancor troppo limitata dei metodi della « *Interessenjurisprudenz* »; di tal che la trattazione è tuttora condotta sulla base del sistema pandettistico (una parte generale, piú le quattro consuete parti speciali), cioè di un sistema fondato sul diritto romano giustiniano e che, per di piú anche in ordine alla materia romanistica, va rivelandosi ogni giorno di piú, mi si consenta di dirlo, sfasato e arbitrario.

Quanto al punto dell'« *antike Rechtsgeschichte* », le due opere del S. mostrano limpidamente tutto l'interesse, che può avere ed ha una trattazione di diritto romano, la quale sia sollecita a segnalare le analogie, le differenze e le interferenze tra questo diritto e gli altri diritti dell'antichità. Tuttavia, una trattazione del genere non costituisce, a mio avviso, « *antike Rechtsgeschichte* », ché anzi l'a. pone in rilievo, nel quadro piuttosto generico del mondo antico, la individualità del diritto romano così come di ogni altro diritto. Possono i concetti del diritto egizio, babilonese, greco, romano eccetera trovare un superamento nel concetto unitario di « *diritto antico* »? Il nostro a. implicitamente risponde di no, visto che non rinuncia a differenziare quei diritti l'uno dall'altro. Tutto si riduce, insomma, a tener conto, parallelamente, di tutti i diritti della antichità. Ma quest'opera, utile e meritoria, non ha nulla a che vedere con il concetto di « *diritto antico* » o di « *storia antica del diritto* »: concetto, che si manifesta, ancora una volta, privo di un proprio « *ubi consistam* » e perciò invalido.

2. Due volumi (n. 8 e 9) di una collana di manuali e monografie delle scienze giuridiche e sociali, che si viene pubblicando in Austria sotto la direzione di L. Adamovitch, A. Verdoss-Drossberg e K. Wolff: Schwind F., *Römisches Recht. I. Geschichte, Rechtsgang, System des Privatrechts* (Wien 1950) p. XX-410; Kreller H., *Römisches Recht. II. Grundbren des Gemeinen Rechts (Romanistische Einführung in das geltende Privatrecht)* (Wien 1950) p. XV-414. Il primo è dedicato all'insegnamento universitario. Il secondo, di indubbia utilità anche per la pratica, costituisce un atto di fede nella ripresa, in Austria, di uno studio universitario piú elevato, e in quanto tale a carattere « *pandettistico* », del diritto romano.

Nell'intenzione degli autori, le due opere, che ovviamente non hanno carattere approfondito, si armonizzano e si integrano allo scopo di dare

* In *Iura* 2 (1951) 202 s.

al lettore una idea generale del diritto privato romano nella sua evoluzione storica e nei successivi sviluppi dottrinali e positivi sino ai giorni nostri. Iniziativa eccellente ed eccellentemente attuata, nei limiti della voluta elementarità della trattazione, sebbene non manchino, a causa della dualità degli autori, le ripetizioni e, talvolta, alcune contraddizioni.

Il manuale dello Schwind è diviso in tre parti: una prima (p. 6-90) dedicata alla storia esterna del diritto romano; una seconda (p. 91-137) al processo privato; la terza (p. 138-396) al diritto privato in particolare e suddivisa nelle consuete ripartizioni (diritto delle persone e di famiglia, diritto delle cose, diritto delle obbligazioni, diritto ereditario), ma priva di una parte generale. La teoria del negozio giuridico è sistemata, in questa terza parte, giusta l'esempio autorevole di altri manuali, in capo alla sezione dedicata al diritto delle obbligazioni (cfr. cap. XVIII: *Forderungsrecht und Rechtsgeschäft*). Abbondano, nei vari luoghi, le citazioni sia di testi latini tra i più significativi sia, in nota, della letteratura romanistica più recente.

L'opera, per il suo stesso carattere elementare, non presenta né vuole presentare note di spiccata originalità. Va, tuttavia, segnalata la sagace e attenta utilizzazione di molti contributi recentissimi: come, ad esempio, in ordine alla attività dei censori (p. 18 s.), al concetto di *mores maiorum* (p. 23 s.), alla *condemnatio pecuniaria* (p. 95).

Il manuale del Kreller consta di due parti. Nella prima (p. 1-72) viene tratteggiata la storia della Compilazione giustiniana in Occidente sino ai nostri giorni. Nella seconda parte (p. 73-404) si espongono le *Grundlehren des Gemeinen Privatrechts* in tre sezioni: la prima (p. 73-84) dedicata al diritto obbiettivo, la seconda (p. 85-148) al diritto delle persone, la terza (p. 149-404) al diritto patrimoniale. Chiaramente si vedono ripresi e sviluppati, in questa parte, gli spunti di un'altra opera dello stesso autore, la *Römische Rechtsgeschichte*² (1948) (recensita dal de Francisci, in *Iura* 1 [1950] 388 ss.).

L'esame di questa eccellentissima opera convince che il metodo prescelto dall'a., per accostare il diritto romano al moderno, oltre ad essere di grande utilità per gli studi moderni, è, forse, l'unico che possa dirsi corretto. Qui non si tratta di comprimere la materia romanistica, a viva forza, negli schemi dogmatici o legislativi contemporanei: si tratta, piuttosto, di utilizzare ragionevolmente il linguaggio giuridico moderno come mezzo di espressione, e vorrei dire di « traduzione », della realtà giuridica romana, la quale, pertanto, non sembra che venga ad essere alterata. È giusto, perciò, augurare al volume larga fortuna non solo in Austria, ma presso i civilisti di ogni paese.

